



**Opuscolo informativo  
per avvocati sul diritto  
all'informazione, il  
diritto di accesso a un  
avvocato e il diritto  
all'assistenza legale**

# Indice

<b>Scopo dell'opuscolo</b>	<b>03</b>
<b>Panoramica delle direttive</b>	<b>04</b>
<b>Buone pratiche</b>	<b>08</b>
<b>Sfide pratiche e procedure adeguate</b>	<b>09</b>
Per quanto riguarda la direttiva 2012/13/UE - Diritto all'informazione	<b>10</b>
Verifica da effettuare da parte dell'avvocato difensore all'arrivo	<b>10</b>
Cosa succede se alcuni "documenti essenziali" per contestare l'arresto o la detenzione vengono divulgati, ma altri materiali rilevanti rimangono trattenuti dal pubblico ministero in quanto non essenziali?	<b>12</b>
Per quanto riguarda la direttiva 2013/48/UE - Diritto di accesso a un avvocato	<b>13</b>
Cosa succede se le dichiarazioni incriminanti vengono rese nel contesto di un interrogatorio di polizia in deroga all'articolo 3, paragrafo 6 (cioè senza la presenza di un avvocato)?	<b>14</b>
Per quanto riguarda la direttiva 2016/1919/UE - Diritto all'assistenza legale	<b>17</b>
Cosa succede se l'avvocato d'ufficio nominato dallo Stato nei procedimenti relativi al mandato d'arresto europeo non ha competenze specifiche in materia o non possiede le competenze linguistiche necessarie?	<b>17</b>
<b>Progetto FULL-PROOF</b>	<b>18</b>

# SCOPO DELL'OPUSCOLO

Il presente opuscolo offre una panoramica dei tre principali strumenti dell'Unione europea (UE) in materia di diritti della difesa: la direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, la direttiva 2013/48/UE sul diritto di accesso a un avvocato e la direttiva 2016/1919/UE sul patrocinio a spese dello Stato. Affronta questioni pratiche comuni che devono affrontare gli avvocati e altri operatori della giustizia penale, illustrando come queste direttive dovrebbero funzionare nei casi reali. In tal modo, mira a sostenere l'effettivo esercizio dei diritti degli indagati e degli imputati e a promuovere procedimenti penali equi ed efficienti in tutta l'UE.

È destinata principalmente agli avvocati che esercitano nel campo del diritto penale e che lavorano in UE ed è particolarmente rilevante per coloro che assistono o rappresentano indagati e imputati dalle prime fasi del contatto con la polizia fino al processo (e potenzialmente al successivo ricorso in appello).

Si basa sul presupposto che l'accesso a informazioni chiare, accessibili e pratiche possa favorire il rispetto dei diritti sanciti da queste direttive dell'UE.

Queste direttive fanno parte della «**Tabella di marcia sui diritti** procedurali» adottata nel 2009, che mira a rafforzare i diritti procedurali degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali. Essa riguarda anche il **diritto all'interpretazione e alla traduzione**, **la presunzione di innocenza e il diritto di essere presenti al processo**, nonché **le garanzie procedurali per i minori indagati o imputati**. La Roadmap è stata incorporata nel programma di Stoccolma dell'UE, nell'ambito del quale il Consiglio europeo ha sottolineato che la tutela dei diritti degli indagati e degli imputati è un valore fondamentale dell'Unione ed è essenziale per mantenere la fiducia reciproca tra gli Stati membri.



# PANORAMICA DELLE DIRETTIVE

La direttiva 2012/13/UE sul **diritto all'informazione** nei procedimenti penali stabilisce norme minime per garantire che gli indagati e gli imputati siano tempestivamente informati in merito (i) ai loro diritti procedurali, (ii) ai motivi dell'arresto/dell'accusa e (iii) abbiano accesso agli atti del procedimento in tutta l'UE.

Per quanto riguarda i diritti procedurali, questi dovrebbero essere prontamente forniti con informazioni riguardanti almeno quanto segue:

- ✓ Accesso a un avvocato
- ✓ Eventuali diritti alla consulenza legale gratuita
- ✓ Diritto di essere informati in merito all'accusa
- ✓ Il diritto all'interpretazione e alla traduzione
- ✓ Diritto di rimanere in silenzio

Inoltre, al momento dell'arresto o della detenzione, **ai sospettati o agli imputati deve essere consegnata una Lettera dei diritti scritta in un linguaggio chiaro e semplice**, che essi devono avere la possibilità di leggere e di conservare. Tale Lettera deve includere, oltre ai diritti sopra menzionati, anche i seguenti:

- ✓ Il diritto di accesso agli atti del procedimento;
- ✓ Il diritto di informare le autorità consolari e una persona;
- ✓ Il diritto di accedere all'assistenza medica urgente;
- ✓ Il numero massimo di ore o giorni durante i quali i sospettati o gli imputati possono essere privati della libertà prima di essere condotti dinanzi a un'autorità giudiziaria.

Esempi di modelli di lettera dei diritti nei procedimenti penali e nei procedimenti relativi al mandato d'arresto europeo (MAE) sono riportati rispettivamente nell'allegato 1 e nell'allegato 2 della [direttiva](#).

Gli indagati e gli imputati devono inoltre essere informati in modo sufficientemente dettagliato del reato di cui sono indagati o imputati, in modo da poter esercitare efficacemente i loro diritti di difesa e garantire un procedimento equo. Devono inoltre essere informati dei motivi dell'arresto o della detenzione, compreso il reato specifico contestato.

Infine, essi (e i loro avvocati) devono avere libero accesso ai documenti essenziali per contestare la legittimità dell'arresto o della detenzione e a tutte le prove materiali (comprese quelle a discarico) in possesso delle autorità.



Per una descrizione più dettagliata, consultare il Toolkit di Fair Trials sulla direttiva relativa al diritto all'informazione, disponibile [qui](#). Per una breve presentazione dei punti principali della direttiva 2012/13/UE, si prega di consultare le relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) "[I diritti nella pratica: accesso a un avvocato e diritti procedurali nei procedimenti penali e nei procedimenti relativi al mandato d'arresto europeo](#)" e "[I diritti delle persone sospettate e accusate di reati nell'ambito dell' e in tutta l'UE: traduzione, interpretariato e informazione](#)", che includono sezioni dedicate al diritto all'informazione. Una panoramica delle norme, delle sfide regionali e degli esempi di pratiche promettenti è disponibile anche nella seguente relazione del progetto dell'UE "Dalla legge alla pratica: rafforzare i diritti procedurali durante la custodia cautelare (ProRPC)", consultabile [qui](#).

**La direttiva 2013/48/UE sul diritto di accesso a un avvocato** stabilisce i requisiti essenziali relativi ai diritti degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali e nei casi di mandato d'arresto europeo. Si applica dal momento in cui una persona viene informata dalle autorità di essere indagata o imputata per un reato fino alla conclusione del procedimento penale.

La direttiva si basa in larga misura sui principi e sulle norme stabiliti nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), come nella causa [Salduz c. Turchia \(2008\)](#), secondo cui l'accesso a un avvocato sin dal primo interrogatorio di polizia è un requisito fondamentale per un processo equo e le restrizioni a tale diritto pregiudicano in genere in modo irreparabile i diritti della difesa.

L'articolo 3, paragrafo 2, specifica che le persone accusate o sospettate hanno il diritto di accedere a un avvocato senza indebito ritardo, a partire dal primo dei seguenti momenti:

Prima dell'interrogatorio da parte della polizia o di altre autorità di polizia o giudiziarie



Quando le autorità stanno svolgendo determinati atti investigativi o di raccolta di prove

Dopo la privazione della libertà



Quando la persona è stata citata a comparire dinanzi a un tribunale penale



Inoltre, devono essere garantite la riservatezza delle comunicazioni con il difensore, la sua effettiva partecipazione durante l'interrogatorio e la sua presenza durante le principali attività investigative. La direttiva prevede inoltre che, se lo status di una persona cambia da testimone a indagato, l'interrogatorio deve cessare immediatamente e la persona deve essere informata dei suoi diritti, compreso il diritto di avvalersi di un difensore. Per i procedimenti relativi al mandato d'arresto europeo, la direttiva garantisce l'accesso a un difensore nello Stato di esecuzione e la possibilità di nominarne uno nello Stato di emissione.

In circostanze eccezionali possono essere consentite alcune restrizioni temporanee, in particolare quando sussiste «un'urgente necessità di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica in un determinato caso» per le vittime effettive o potenziali.

La direttiva consente inoltre agli indagati o agli imputati di rinunciare al diritto di accesso a un avvocato, a condizione che la rinuncia sia volontaria, informata, inequivocabile e possa essere revocata in qualsiasi momento.



Per una spiegazione più dettagliata e una panoramica concisa delle sue principali disposizioni, è possibile consultare i seguenti materiali: la relazione della FRA "[Diritti nella pratica: accesso a un avvocato e diritti procedurali nei procedimenti penali e nei procedimenti relativi al mandato d'arresto europeo](#)" e [il Toolkit](#) di Fair Trials [sulla direttiva relativa all'accesso a un avvocato](#).

**La direttiva 2016/1919/UE sul diritto all'assistenza legale** stabilisce norme minime comuni in materia di accesso all'assistenza legale finanziata dallo Stato per gli indagati, gli imputati e le persone ricercate nei procedimenti relativi al mandato d'arresto europeo. La sua importanza risiede nel garantire la parità di accesso alla giustizia e nel tutelare il diritto a un processo equo. La presente direttiva è strettamente correlata alla direttiva sul diritto di accesso a un avvocato e ha lo scopo di garantire lo stesso diritto, attraverso il finanziamento pubblico, ossia il finanziamento da parte di uno Stato membro dell'assistenza di un avvocato, consentendo così l'esercizio del diritto di accesso a un avvocato e garantendone l'efficacia.

**Si applica agli indagati o agli imputati in procedimenti penali che beneficiano del suddetto diritto di accesso ad un avvocato ai sensi della rispettiva direttiva e che soddisfano uno dei tre criteri aggiuntivi:**

Le persone sono private della libertà.

Sono tenute per legge ad essere assistite da un avvocato in conformità con la legislazione regionale o nazionale.

Sono tenute o autorizzate a partecipare a un atto di indagine o di raccolta di prove.

Si applica anche alle persone ricercate nell'ambito di un mandato d'arresto europeo che hanno il diritto di accedere a un avvocato al momento dell'arresto da parte dello Stato di esecuzione, nonché alle persone che, pur non essendo inizialmente indagate o imputate, lo sono diventate durante l'interrogatorio.

Per determinare se una persona dispone di risorse sufficienti per pagare il proprio avvocato nell'ambito di un procedimento penale, gli Stati membri possono applicare una verifica dei mezzi, una verifica del merito o entrambe. In ogni caso, la verifica del merito si considera soddisfatta nelle seguenti circostanze: a) quando un indagato o un imputato è portato dinanzi a un tribunale o a un giudice competente per decidere in merito alla detenzione in qualsiasi fase del procedimento che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva; e b) durante la detenzione.

**Il patrocinio a spese dello Stato deve essere concesso senza indebito ritardo e al più tardi:**

Prima dell'interrogatorio da parte dell'autorità competente.

Prima che siano compiuti atti investigativi o di raccolta delle prove.



Una descrizione più dettagliata e orientamenti attuativi relativi alla presente direttiva sono disponibili nella [relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio](#), nonché in strumenti specializzati in materia di assistenza legale prodotti nell'ambito di progetti finanziati dall'UE e da organizzazioni non governative (ad esempio, [lo strumento di recepimento](#) di Fair Trials e del Legal Experts Advisory Panel e [lo strumento sulla direttiva relativa all'assistenza legale](#)).

## BUONE PRATICHE

FULL-PROOF, insieme a diverse altre iniziative, è riuscito a identificare alcune buone pratiche applicate in tutti gli Stati membri. Di seguito è riportata una tabella che ne elenca alcune.

### Buone pratiche

Gli avvocati possono richiedere una copia digitale o copie complete del fascicolo originale, che vengono inviate al loro ufficio per produrre copie complete e/o un fascicolo elettronico utilizzando le proprie attrezzature tecniche, il che migliora l'accesso completo e rapido ai fascicoli per la preparazione della difesa.

Una piattaforma online mette in contatto gli avvocati e gli indagati o gli imputati prima del loro primo interrogatorio da parte della polizia e/o del giudice istruttore.

Sistema di formazione permanente obbligatorio, che richiede agli avvocati (compresi quelli del gratuito patrocinio) di frequentare un minimo di 18 ore di formazione all'anno per mantenere aggiornate le loro conoscenze.

Sono istituiti programmi di formazione per gli attori coinvolti nei procedimenti penali relativi alla presente direttiva.

I fornitori di patrocinio a spese dello Stato compilano e rendono pubblici elenchi informativi di avvocati, comprese le competenze, l'esperienza e le conoscenze linguistiche, disponibili presso le stazioni di polizia, i tribunali e online.

Per ulteriori buone pratiche, consultare il

[\*\*Manuale delle migliori pratiche del progetto FAIR.\*\*](#)

## SFIDE PRATICHE E PROCEDURE ADEGUATE

Le domande selezionate in questo opuscolo si basano sulla prassi attuale e sulle conclusioni di diversi workshop e tavole rotonde condotti nell'ambito del progetto FULL-PROOF. Si attinge inoltre in modo significativo dai Toolkit di Fair Trials, che descrivono in modo approfondito non solo le direttive, ma anche le questioni comuni che emergono nella loro applicabilità pratica.

Data l'ampiezza dei contenuti e la portata delle tre direttive, abbiamo scelto di concentrarci su una o due domande, basate su esempi pratici, in cui i diritti degli indagati o degli imputati nelle fasi preliminari del procedimento penale (o del procedimento di mandato d'arresto europeo) non sono stati rispettati. Sono state prese in considerazione alcune sfide comuni individuate nelle interviste preliminari con gli avvocati, con l'obiettivo di dimostrare come questi ultimi potrebbero affrontare tali situazioni e garantire che le procedure corrette siano seguite e rispettate in ogni momento.

## Per quanto riguarda la direttiva 2012/13/UE - Diritto all'informazione

### Verifica da effettuare da parte dell'avvocato difensore all'arrivo

Come spiegato nel [Manuale delle migliori pratiche del progetto FAIR](#), poiché spesso gli indagati e gli imputati non comprendono appieno i loro diritti procedurali, i difensori hanno **l'ulteriore responsabilità** di fornire informazioni e spiegare in modo chiaro e dettagliato tali diritti.

**Pertanto, essi dovrebbero valutare con i propri clienti e con altri soggetti rilevanti che hanno già partecipato al procedimento preliminare (ad esempio la polizia, ma anche attraverso i registri disponibili di tali notifiche) quanto segue:**

- ✓ Se è stata loro fornita una notifica scritta dei loro diritti, ad esempio il diritto di rimanere in silenzio, di essere informati dell'accusa, ecc.
- ✓ Se sono stati informati dei loro diritti;
- ✓ Se la notifica dei diritti è stata efficace, tenendo conto della sua formulazione e forma, del momento in cui è stata consegnata e delle modalità con cui è stata comunicata (ad esempio, se ha scoraggiato il sospettato o l'imputato dall'esercitare i propri diritti).


Se da tale valutazione si conclude che la direttiva è stata violata, l'avvocato deve **stabilire in che modo tale violazione ha influito sull'equità del procedimento**. A tal fine, è opportuno porre domande quali le seguenti:

Il diritto al silenzio o all'assistenza legale è stato rinunciato senza che fossero state fornite in anticipo informazioni complete?

Il cliente ha confessato o ha rilasciato dichiarazioni incriminanti senza essere a conoscenza dei propri diritti?

Tali dichiarazioni iniziali hanno consentito ulteriori misure investigative che altrimenti non sarebbero state intraprese?

È importante distinguere tra il ricorso al diritto nazionale e al diritto europeo per quanto riguarda potenziali violazioni come quelle sopra descritte. Per avere una visione più chiara della distinzione da operare, chiedetevi:



Successivamente, **collegare la violazione e il pregiudizio e chiedere un rimedio**, quello disponibile ai sensi **della** legislazione nazionale.

**[Il manuale utente del Cross Justice Project](#)** e la relazione della FRA "**[I diritti nella pratica: accesso a un avvocato e diritti procedurali nei procedimenti penali e nei procedimenti relativi al mandato d'arresto europeo](#)**" hanno individuato diverse vie legali per contestare, ad esempio, le dichiarazioni rese in assenza di un avvocato.

- ✓ Presentare una denuncia contro l'agente di polizia;
- ✓ Denuncia di irricevibilità;
- ✓ Ricorso per violazione dei diritti dell'imputato;
- ✓ Ricorso nel procedimento principale;
- ✓ Richiesta di annullamento;

- ✓ Ricorso in appello;
- ✓ Denuncia di violazione procedurale;

## Cosa succede se alcuni "documenti essenziali" per contestare l'arresto o la detenzione vengono divulgati, ma altri materiali rilevanti rimangono trattenuti dal pubblico ministero in quanto non essenziali?

- 1 Scegliere il tribunale/foro competente:** rivolgersi all'autorità competente in fase preliminare (ad esempio, presentare ricorso contro il rigetto del pubblico ministero, presentare istanza al giudice istruttore o rivolgersi al giudice dell'udienza preliminare).
- 2 Invocare i diritti previsti dalla direttiva in questione:** citare l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, per l'accesso a tutte le prove materiali in tempo utile per la difesa (ad esempio, controbattere le indagini, presentare informazioni a discarico, adeguare la strategia); abbinare l'articolo 47 della Carta che sostiene la parità delle armi, che è direttamente applicabile.
- 3 Affrontare le restrizioni:** riconoscere i limiti dell'articolo 7, paragrafo 4 (ad esempio, esigenze investigative), ma richiedere prove concrete della necessità; i rifiuti devono essere sottoposti a revisione giudiziaria/motivazione, con un impatto minimo sulla difesa. Per un'analisi più approfondita di questo articolo, si veda [qui](#), nonché il paragrafo 52 della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Jasper c. Regno Unito](#).
- 4 Specificare e giustificare le esigenze:** elencare i documenti/materiali richiesti; dimostrare in che modo la loro mancata consegna ostacola la difesa (ad esempio contestando la legalità dell'indagine) e, di conseguenza, un procedimento equo.
- 5 Se necessario, ricorrere a misure più severe:** segnalare al tribunale il meccanismo di rinvio pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla conformità all'articolo 7. Per una descrizione dettagliata di questa procedura, ascoltare i video esplicativi disponibili [qui](#).

Per quanto riguarda il comportamento da tenere in qualità di avvocato in caso di violazione dell'obbligo di notificare all'indagato l'accusa e il reato di cui è accusato, consultare il Toolkit di Fair Trials sulla direttiva relativa al diritto all'informazione, disponibile [qui](#).

## Per quanto riguarda la direttiva 2013/48/UE - Diritto di accesso a un avvocato

Solo nella fase preprocessuale, e in aggiunta alla deroga per motivi di distanza geografica, l'articolo 3, paragrafo 6, della presente direttiva consente **deroghe temporanee** al diritto di accesso a un avvocato in casi eccezionali, strettamente limitati a:

**A**

Quando vi è un'urgente necessità di **evitare gravi conseguenze negative** per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona.

**B**

Quando è indispensabile un intervento immediato delle autorità inquirenti per **evitare un grave pregiudizio** al procedimento penale.

Il considerando 31 chiarisce inoltre che durante tali deroghe temporanee le autorità possono interrogare i sospetti o gli imputati senza la presenza di un avvocato **solo se** li informano del diritto (esercitabile) di rimanere in silenzio, limitano l'interrogatorio alla raccolta minima di informazioni necessarie per evitare gravi danni alla vita, alla libertà e all'integrità e garantiscono che non vi sia pregiudizio ai diritti della difesa (ad esempio il privilegio di non autoincriminarsi).

Nella storica causa [Ibrahim e altri contro Regno Unito](#), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha individuato «motivi imperativi» per limitare l'accesso all'avvocato, stabilendo che, con adeguate garanzie, le dichiarazioni incriminanti dei sospettati o degli imputati senza avvocato potevano essere ammesse ai fini della condanna senza violare [l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo](#). Ha elaborato un test in due fasi, in cui la corte:

**A**

Valuta se vi fossero **motivi convincenti** per la restrizione.

**B**

Quindi, **valuta il pregiudizio causato** ai diritti della difesa dalla restrizione nel caso specifico. In altre parole, esamina l'impatto della restrizione sull'equità complessiva del procedimento.

Per ulteriori informazioni su queste restrizioni e sulla giurisprudenza attuale in materia, consultare l'ultima [sintesi tematica chiave della Corte europea dei diritti dell'uomo](#).

## Cosa succede se le dichiarazioni incriminanti vengono rese nel contesto di un interrogatorio di polizia in deroga all'articolo 3, paragrafo 6 (cioè senza la presenza di un avvocato)?

**Gli avvocati dovrebbero prendere in considerazione le seguenti misure:**

**1**

Definire la portata legale della deroga

È necessario innanzitutto valutare se le restrizioni all'accesso a un avvocato sono state applicate:

**A**

In circostanze eccezionali.

**B**

Per un periodo temporaneo.

**C**

Sulla base di una valutazione individualizzata delle circostanze del caso.

Per formulare tale caso, sarà necessario esaminare i documenti per determinare:

**A**

Qual era il pericolo specifico denunciato.

**B**

Se sussisteva un rischio immediato e concreto per la vita, la libertà o l'integrità fisica.

**C**

Se l'interrogatorio era realmente finalizzato a scongiurare tale rischio.

## 2

Verificare se la deroga ha superato i limiti

È necessario verificare se l'interrogatorio è rimasto entro i limiti consentiti, confermando **che riguardasse il pericolo urgente e che sia stato interrotto una volta ottenute le informazioni rilevanti o una volta presente l'avvocato.**

Per stabilirlo, è necessario analizzare i tempi e il contenuto dell'interrogatorio:

- ✓ Le autorità hanno ottenuto informazioni che hanno reso superflue le misure di emergenza?
- ✓ L'interrogatorio è proseguito oltre quanto necessario per scongiurare il presunto rischio?
- ✓ Le domande erano ancora finalizzate a un obiettivo **preventivo** immediato o erano diventate più generiche o investigative?

Una volta terminata l'emergenza o negato ingiustificatamente l'accesso a un avvocato, la deroga diventa **inammissibile**. Pertanto, qualsiasi interrogatorio condotto dopo tale momento esula dall'ambito di applicazione legittimo della deroga e dovrebbe essere contestato di conseguenza, dando luogo a rimedi ai sensi dell'articolo 12. In qualità di avvocato del sospettato o dell'imputato, dovresti chiedere l'esclusione di tali dichiarazioni come prove.

## 3

Gestire le prove ottenute durante una deroga **valida**

## A

In primo luogo, riconoscete che in alcuni casi (come menzionato sopra), l'interrogatorio senza un avvocato può non violare l'articolo 3 ed è **giustificato da un'immediata necessità preventiva.**

Ciò rafforza la credibilità e concentra l'argomentazione sull'uso delle prove, non solo sulla legalità dell'interrogatorio.

**B**

Successivamente, ricorda che lo scopo della deroga è **preventivo, non investigativo**. Pertanto, sottolinea che:

- ✓ La deroga esiste per neutralizzare i rischi, non per costruire un'accusa;
- ✓ Qualsiasi uso investigativo costituisce un abuso della deroga.

**C**

Sostenete che, anche se l'interrogatorio fosse legale, le dichiarazioni ottenute non possono essere utilizzate per la condanna o la sentenza. Tali prove devono invece essere trattate come prove ottenute in violazione dell'articolo 3, anche se tecnicamente non fosse così, e quindi **inammissibili per provare la colpevolezza**. A sostegno di questa argomentazione, fate riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, che richiede esplicitamente un rimedio, anche se l'articolo 3 non è stato violato. Se le prove potessero essere utilizzate liberamente, il primo articolo sarebbe superfluo.

In sintesi, raccomandiamo agli avvocati di avanzare la seguente posizione giuridica definitiva:

- 1 L'articolo 3, paragrafo 6, consente un interrogatorio temporaneo senza la presenza di un avvocato per motivi di urgenza **preventiva**.
- 2 Ciò evita una violazione dell'articolo 3.
- 3 Tuttavia, l'articolo 12, paragrafo 2, continua a imporre un rimedio.
- 4 Pertanto: le dichiarazioni ottenute in deroga non possono essere utilizzate per la condanna.

## Per quanto riguarda la direttiva 2016/1919/UE - Diritto all'assistenza legale

**Cosa succede se l'avvocato d'ufficio nominato dallo Stato nei procedimenti relativi al mandato d'arresto europeo non ha competenze specifiche in materia o non possiede le competenze linguistiche necessarie?**

**A**

Richiamare l'articolo 7 della direttiva 2016/1919/UE per richiedere servizi di assistenza legale di qualità adeguati all'equità, citando i requisiti di formazione di cui al considerando 26 e la necessità di una difesa efficace nel quadro del mandato d'arresto europeo. Richiedere la sostituzione se circostanze specifiche lo giustificano (ad esempio, rappresentanza inadeguata).

**B**

Sostenere, ai sensi dell'articolo 6, che le decisioni relative alla nomina di un avvocato devono essere diligenti e rispettare i diritti della difesa; collegarsi alla direttiva 2013/48/UE (in particolare i considerando 45, 48 e l'articolo 11) che garantisce il libero accesso all'assistenza legale dal momento dell'arresto.

**C**

Se non soddisfatti, presentare ricorso ai sensi dell'articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta per un'efficace protezione/parità delle armi. Richiedere un'ordinanza del tribunale per un avvocato adeguato (ad esempio tramite elenchi di avvocati di turno) senza costi per il cliente.

Per raccomandazioni dettagliate sull'assistenza legale, consultare la [relazione](#) del Consiglio delle Ordini Forensi Europei (CCBE), che stabilisce una serie di principi guida per la corretta erogazione dell'assistenza legale.

# Progetto FULL-PROOF

**FULL-PROOF** è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea che mira a contribuire alla semplificazione delle procedure di giustizia penale affrontando in modo completo le violazioni dei diritti procedurali che si verificano nelle fasi iniziali dei procedimenti giudiziari, in particolare quelli previsti dalla direttiva 2012/13/UE, dalla direttiva 2013/48/UE e alla direttiva 2016/1919/UE.



Per ulteriori informazioni su questo progetto, visitate il nostro sito web all'indirizzo

[www.full-proof.eu](http://www.full-proof.eu)

## Consorzio

**Portogallo**



IPS\_Innovative Prison Systems

**Bulgaria**



Bulgarian Helsinki Committee Organisation

**Italia**



Università di Bologna

**Slovacchia**



Accademia delle forze di polizia di Bratislava

**Polonia**



Polish Platform for Homeland Security

**Slovenia**



Peace Institute

**Romania**



Accademia di polizia "Alexandru Ioan Cuza"





**FULL-PROOF.EU**

**Cofinanziato dall'Unione Europea.**

Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia di esclusiva responsabilità dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea o della Commissione Europea. Né l'Unione Europea né la Commissione Europea possono essere ritenute responsabili per essi.

